

Art. 72

1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, ***secondo le norme del suo regolamento***¹, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
3. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
4. La procedura normale di esame e di ***approvazione diretta da parte della Camera***² è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

¹ Lo stesso criterio/principio attraverso il quale il Parlamento deve fare le leggi (nell'interesse della popolazione ed in armonia con i principi costituzionali) deve essere usato nella stesura dei regolamenti interni delle Camere. Il regolamento non può contrastare la Costituzione stessa e deve comprendere regole che consentano la delibera finale che più rispecchia il principio di Democrazia.

² In linea di massima la commissione parlamentare più adatta, secondo il tema trattato dal disegno di legge, è quella che esamina il ddl articolo per articolo e lo vota/approva a maggioranza dei suoi componenti prima di inviarlo alle due camere per il voto finale dell'intero disegno di legge. L'esame del ddl da parte delle camere viene fatto solo per le leggi che riguardano i temi di cui al comma 4.

La Costituzione italiana va comunque letta tutta per comprenderne il significato
